



SENTENZA N. 515/2008

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai signori magistrati:

dott. Mario Ristuccia	Presidente
dott.sa Fausta Di Grazia	Consigliere
dott.sa Maio Giuseppina	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. **Stefano Ciaramelletti**, nato a Rieti il 10 giugno 1942, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Marzio, n. 3, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Izzo, Paolo Vaiano e Diego Vaiano, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 65872 del Registro di Segreteria;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2008, con l'assistenza del Segretario dott.sa Daniela Martinelli, il relatore nella persona del Consigliere dr.ssa Giuseppina Maio, l'avv. Raffaele Izzo, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Marco Smioldo;

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione e contestuale ricorso per sequestro conservativo in data 19 ottobre 2006, depositato nella Segreteria della Sezione il 25 ottobre 2006 e ritualmente notificato, il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio il sig. Luigi Stefano Ciaramelletti, per sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione Lazio della somma di € 1.369.366,00 più interessi legali, rivalutazione e spese del presente giudizio.

Ha chiesto, altresì l'adozione del sequestro conservativo, fino alla concorrenza del suindicato importo dei beni immobili di proprietà del sig. Luigi Stefano Ciaramelletti, siti in Rieti e specificamente descritti nel relativo ricorso.

Il fatto illecito ascritto al convenuto riguarda l'omessa individuazione, secondo i criteri e le modalità dettati dal d.m. 5 agosto 1998, n. 342, delle zone di alta, normale o minore **valenza turistica** ex art. 3, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, atto necessario per procedere alla rideterminazione della misura economica dei canoni delle concessioni demaniali marittime a fini turistico ricreativi.

Precisa il P.M. che sia nell'anno 2001 che nel 2002 gli uffici dell'assessorato avevano predisposto una bozza di delibera, riguardante l'approvazione delle schede di valutazione per la determinazione della **valenza turistica** delle aree del demanio marittimo in concessione per finalità turistico-ricreative da portare all'approvazione della Giunta regionale, e che il convenuto aveva omesso tale adempimento, così producendo un **danno** all'erario in quanto, mancando la nuova classificazione, non erano state acquisite nuove entrate, come previsto dalla l. 494/1993.

Il Procuratore Regionale presso questa Corte, invitava pertanto con atto notificato il 28 luglio 2006, il sig. Luigi Stefano Ciaramelletti nella qualità di Assessore alla Cultura, Sport e Turismo della Regione Lazio dal 2000 al 2005, a presentare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, secondo quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto - legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

A detto atto istruttorio rispondeva in data 28 settembre 2006 il convenuto e non chiedeva di essere sentito personalmente.

Le giustificazioni fornite non sono state ritenute sufficienti a superare i motivi di responsabilità ipotizzata nei suoi confronti, in quanto, secondo il Procuratore Regionale, Ciaramelletti nella qualità di **Assessore alla**

**Cultura, Sport e Turismo della Regione Lazio dal 2000 al 2005** secondo l'art. 6, l. 4 dicembre 1993, n. 494, l'art. 6, D.M. 5 agosto 1998, n. 342, la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e la Delibera di Giunta regionale 18 luglio 2001, n. 1161 - aveva l'obbligo di provvedere ad adottare tutti gli atti necessari all'individuazione della diversa **valenza turistica** delle zone per le finalità previste dal D.M. n. 342/1998, pertanto è stato emesso nei suoi confronti atto di citazione in giudizio.

Assume al riguardo la Procura attrice che l'adozione di tali atti era imposta dalla legge, i criteri e modalità della classificazione erano previsti dal d.m. 5.8.1998, n. 342, e che la condotta omissiva sarebbe stata posta in essere nella perfetta consapevolezza degli obblighi di legge e con la volontà di disattenderli, come risulta dalle deduzioni presentate in sede istruttoria dallo stesso convenuto, che aveva fatto presente di non aver presentato la delibera in Giunta per l'esistenza di forti contrasti a livello politico.

Precisa poi parte attrice che relativamente al calcolo del **danno erariale** la Capitaneria di Porto di Roma ha provveduto ad applicare i parametri contenuti della proposta di delibera del 2002, compilando tante schede valutative quanti sono i diversi siti della costa laziale. All'esito dell'accertamento tecnico è risultato che, qualora fosse stata realizzata da parte regionale la prescritta differenziazione delle zone di **valenza turistica** secondo quanto previsto dalla proposta di delibera, la superficie demaniale complessivamente assentita in concessione - che secondo i dati del S.I.D. (Sistema informativo demanio marittimo) è pari a m.q. 456.000 - sarebbe stata per il 29% inserita nella categoria A, per il 58 % nella categoria B e solo per il 19 % nella categoria C. Conseguentemente, l'applicazione della delibera contenente le differenziazioni delle zone di **valenza turistica** avrebbe comportato per l'anno 2001, invece dell'introito di € 352.000,00 (calcolato attribuendo all'intero territorio demaniale la categoria "C") un maggior gettito ammontante a circa € 570.000,00, valore peraltro sempre calcolato "al ribasso", avendo considerato l'intera superficie d'interesse come area scoperta.

La differenza così calcolata tra ciò che si sarebbe potuto incassare se fossero stati applicati i parametri della proposta di delibera (€ 570.000,00) e ciò che è stato incassato senza l'applicazione di tali coefficienti (€ 352.000,00), pari a € 218.000,00, per l'anno 2001, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, avrebbe determinato in favore dell'erario un introito aggiuntivo di € 221.270,00 per l'anno 2002 (incremento +1,50%), di € 224.700,00 per l'anno 2003 (incremento +1,55%), di € 228.632,00 per l'anno 2004 (incremento +1,75%), di € 235.033,00 per l'anno 2005 (incremento +2,80%) e di € 241.731,00 per l'anno in corso (incremento +2,85%), per un ammontare complessivo riferito agli anni 2001/2006 di € 1.369.366,00.

Argomenta parte attrice che da quanto precede appare evidente che la mancata individuazione della diversa **valenza turistica** delle zone su cui insistono le concessioni rilasciate sul litorale laziale ha impedito la rideterminazione dei canoni concessori, che sono rimasti calcolati sulla base del coefficiente più basso relativo alla minore **valenza turistica** dell'area, cagionando una mancata entrata per le casse regionali.

Mancata entrata di cui è responsabile il sig. Ciaramelletti la cui condotta omissiva si dimostra esser stata posta in essere nella perfetta consapevolezza degli obblighi di legge che lo stesso avrebbe dovuto osservare e che invece sono stati dal medesimo consapevolmente e volutamente disattesi.

In conclusione ritenendo sussistenti i presupposti necessari per l'affermazione della responsabilità del convenuto la procura ha chiesto la conseguente condanna al risarcimento del **danno**, a titolo di dolo, o in subordine, a titolo di colpa grave, sussistendo tutti i caratteri distintivi della marchiana, grossolana ed inescusabile negligenza del Ciaramelletti nell'osservare gli obblighi impostigli dalla legge per la cura dell'interesse pubblico affidatogli.

Chiamata la causa all'udienza del 19 dicembre 2006, il giudice designato per sequestro conservativo, con ordinanza 030/ 2007 non rinvenendo nella fattispecie né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*, presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo, ha confermato il decreto del Presidente di questa Sezione in data 7 novembre 2006 con il quale era stata respinta l'istanza di sequestro.

Avverso tale ordinanza la Procura Regionale ha proposto reclamo al Collegio eccependone l'illegittimità e l'infondatezza e con ordinanza n. 0100/2007 è stato disposto il sequestro conservativo, in conformità alla richiesta del Procuratore Regionale per il Lazio di questa Corte dei Conti, nei confronti di Luigi Stefano Ciaramelletti fino alla concorrenza di € 1.369.366,00

Il convenuto si è costituito in giudizio a mezzo degli avv. Izzo e Vaiano che hanno depositato per l'udienza odierna una memoria difensiva in cui evidenziano la mancanza dei presupposti per l'adozione di una sentenza di condanna. In particolare, previa ricostruzione del quadro normativo in materia di canoni demaniali e criteri per il loro aggiornamento, affermano che è stato determinante il contesto generale in cui ha operato il convenuto, caratterizzato da incertezze e contrasti applicativi. Infatti l'attuazione della richiamata normativa e dei nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali aveva suscitato in molte regioni, fra le categorie coinvolte e nell'ambito degli enti interessati al procedimento di attuazione della medesima, perplessità e incertezze sia sull'iter da seguire sia sulle scelte discrezionali da effettuare, tanto che è stato necessario un intervento del

legislatore, che con la legge finanziaria 2004 ha affidato ad un decreto ministeriale la rideterminazione dei canoni e, in mancanza, ha previsto una rivalutazione del 300%.

Sul punto hanno anche fatto presente che la legge finanziaria n. 296 del 27.12.2006, ha modificato la classificazione delle concessioni in due categorie.

In tale frangente, sottolineano che il convenuto si è, comunque, ampiamente attivato, avviando i lavori per l'acquisizione dei dati necessari alla nuova classificazione e costituendo un gruppo di consultazione tecnica in materia di demanio marittimo.

Sostengono, inoltre, che la bozza di delibera non ha avuto seguito perché alla Presidenza del consiglio e in sede di Conferenza unificata i Presidenti delle regioni non avevano trovato un accordo sui parametri da applicare; peraltro, nell'ambito della Giunta regionale, che avrebbe dovuto approvare le schede di valutazione, erano emersi contrasti e perplessità sul contenuto e sui criteri di redazione delle medesime, tanto che, in tale situazione di stallo, le predette schede non avrebbero avuto possibilità di essere approvate.

Nell'odierna pubblica udienza, l'avv. Raffaele Izzo, difensore del convenuto sviluppava le argomentazioni dedotte in sede di atti defensionali chiedendo il proscioglimento da ogni addebito del suo assistito, e quindi il rappresentante del P.M., eccipita l'infondatezza delle tesi del convenuto, ribadiva le sue richieste, e chiedeva la condanna del soggetto evocato in giudizio.

## DIRITTO

Per come esposto in parte narrativa, il "thema decidendum" sul quale deve pronunciarsi il Collegio attiene all'omessa individuazione, secondo i criteri e le modalità dettati dal d.m. 5 agosto 1998, n. 342, delle zone di alta, normale o minore **valenza turistica** ex art. 3, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, atto necessario per procedere alla rideterminazione della misura economica dei canoni delle concessioni demaniali marittime a fini turistico ricreativi.

Dagli atti emerge che la chiamata in giudizio del convenuto trae infatti origine dalla scelta dello stesso di non portare all'approvazione della Giunta Regionale la proposta di delibera redatta dalle strutture amministrative competenti con l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree di diversa **valenza turistica** del litorale della Regione Lazio.

Il Collegio deve verificare se la condotta del convenuto in ordine alle contestazioni in fatto descritte integri elementi di responsabilità tali da giustificare l'accoglimento della richiesta di condanna nei confronti del medesimo formulata nel proposto libello.

Occorre, pertanto, ai fini che ne occupano, passare ad esaminare quello che è il nucleo centrale di ogni giudizio di responsabilità, costituito dall'elemento soggettivo, rappresentato dalla colpa o dolo, da quello oggettivo, costituito dal **danno** e dal rapporto di causalità che deve collegare i due elementi ora detti.

E' noto che, in ordine alla responsabilità amministrativa, il legislatore (cfr. D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge n. 639 del 1996), preso atto della realtà amministrativa, ha ritenuto che l'elemento soggettivo della responsabilità debba costituire il criterio di riparto tra la p.a. ed il soggetto agente, del rischio relativo alle eventuali conseguenze dell'azione amministrativa. E, pertanto, ha affievolito il livello di detto elemento soggettivo, stabilendo che la responsabilità si configuri non nella ipotesi di semplice negligenza, trascuratezza ed imperizia, ma solo nel caso di una avventatezza ed irrazionalità tali da poter qualificare come "grave" il livello della violazione dei parametri della diligenza richiesti dal rapporto di impiego o di servizio, in relazione al quale i punti di riferimento sono più propriamente le regole della corretta amministrazione ed, in particolare, i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Oggetto della prova della colpa è la dimostrazione delle circostanze di fatto alle quali deve riferirsi la valutazione che il giudicante deve effettuare della diligenza osservata dal soggetto in quella causativa di **danno**.

Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio tale dispregio delle più elementari regole di buona amministrazione e di prudente gestione si rinviene, atteso che l'atteggiamento omissivo del convenuto non appare significativamente influenzato da situazioni in grado di svolgere un ruolo di diretta incidenza sull'ordinario corso del procedimento amministrativo imposto dalla legge, nella circostanza, che il sig. Ciaramelletti, assessore regionale della cultura sport e turismo, abbia scientemente deciso di inottemperare al vincolo legale per favorire una scelta che sicuramente diverge da quella imposta, al momento dalla legge.

Ciò ha comportato l'omesso esercizio di una funzione al medesimo attribuita dalla Delibera di Giunta regionale 18 luglio 2001, n. 1161, la quale, ha riservato alla Regione- Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo anche l'individuazione della diversa **valenza turistica** delle zone per le finalità previste dal D.M. n. 342/1998, con inequivocabile violazione delle regole per la corretta gestione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio

che il convenuto, anche per ragioni d'ufficio, sicuramente conosceva.

Infatti, in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime la l. 4 dicembre 1993, n. 494, ha individuato un articolato sistema di determinazione dei canoni basato essenzialmente sulla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione secondo le categorie di *alta*, *normale* o *minore* **valenza turistica** di cui all'art. 3, comma 1, lett. a).

Secondo l'art. 3, comma 3, l. n. 494 del 1993, *“L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore **valenza turistica** di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente”*. Quest'ultima, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di concessioni demaniali marittime a fini turistico ricreativi dallo Stato agli enti territoriali (art. 59 del d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; art. 105, comma 2, lett. l), D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112) è da individuarsi nella Regione.

Nella Regione Lazio la disciplina è dettata dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 14, attuata dalle delibere di G. R n. 2816 del 1999 e n. 1705 del 2000, da ultimo modificate ed integrate dalla Delibera di G.R. 18 luglio 2001, n. 1161, la quale ha riservato alla *“Regione-Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo”* tra l'altro proprio *“l'individuazione della diversa **valenza turistica** delle zone per le finalità previste dal D.M. n. 342/1998”*, ossia per la determinazione dei canoni di concessione.

I criteri e le modalità per procedere alla predetta classificazione sono quelli contenuti nel menzionato D.M. 5 agosto 1998 n. 342, ossia il *Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*, che stabilisce in particolare che le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, sulla base degli accertamenti dei requisiti di alta, normale e minore **valenza turistica**, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche; b) grado di sviluppo turistico esistente; c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità; d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi; e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Il maggior gettito d'entrata conseguente alla rideterminazione dei canoni di concessione secondo l'appartenenza della concessione alle diverse aree di **valenza turistica** è devoluto alle Regioni (art. 6 comma 2, l. 494/1993).

Alla luce di tale normativa, anche se poi successivamente modificata, la condotta assunta dal sig. Ciaramelletti, connotata da prolungata incuria, rifluita nella mancata emissione degli atti di impulso procedimentale e nell'omissione di atti dovuti, ha provocato la mancata individuazione delle aree di diversa **valenza turistica** del litorale laziale, con conseguente *“omessa acquisizione dell'entrata”* in presenza delle condizioni volute dalla legge.

Non convince la tesi difensiva secondo cui *“ è stato determinante il contesto generale in cui ha operato il convenuto, caratterizzato da incertezze e contrasti applicativi. Infatti l'attuazione della richiamata normativa e dei nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali aveva suscitato in molte regioni, fra le categorie coinvolte e nell'ambito degli enti interessati al procedimento di attuazione della medesima, perplessità e incertezze sia sull'iter da seguire sia sulle scelte discrezionali da effettuare”*.

Per quanto suggestiva, l'argomentazione sconta un vizio di fondo, cioè la sottovalutazione dell'assoluta cogenza dei provvedimenti che il sig. Ciaramelletti avrebbe dovuto adottare, di natura vincolata e non discrezionale, rispetto ai quali il ritardo o l'omissione nell'adempiere sono del tutto ingiustificati e contrari sia al principio di legalità che alle regole di efficienza, economicità ed efficacia in cui si compendiano i principi del *“buon andamento”* e della *“sana gestione”* ai quali deve essere improntata l'azione di qualsiasi amministrazione pubblica e privata.

La chiarezza dell'enunciato normativo (Delibera di G.R. 18 luglio 2001, n. 1161) che ha riservato alla *“Regione-Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo”* tra l'altro proprio *“l'individuazione della diversa **valenza turistica** delle zone per le finalità previste dal D.M. n. 342/1998”*, esclude la rilevanza causale nel processo determinativo della volontà delle incertezze e contrasti applicativi in ordine all'attuazione della normativa e dei nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali.

Parimenti, è da escludere la **valenza** esimente di consolidate prassi in tal senso nell'ambito regionale, caratterizzate da perplessità e incertezze sia sull'iter da seguire sia sulle scelte discrezionali da effettuare

A parte il rilievo che di esse non è stata data alcuna dimostrazione probatoria, è del tutto evidente che la sussistenza di prassi *contra legem* non può escludere la colpevolezza soprattutto in fattispecie come quella per cui è causa in cui le regole del corretto agire amministrativo sono facilmente attingibili dalla norma scritta.

Non vi è dubbio che le argomentazioni addotte dal convenuto a propria discolta appaiono inidonee ad escludere la sua responsabilità per violazione dei propri obblighi ed omissione di atti scaturenti direttamente dalla legge, in quanto la normativa era chiaramente definita e quindi il parametro legale cui improntare

l'azione amministrativa era sufficientemente delineato.

Dai fatti descritti emerge pertanto una grave omissione nel comportamento assunto al sig. Ciaramelletti. Circa la determinazione della misura del danno, rileva il Collegio, che nell'ipotesi di cui trattasi debba affermarsi la sussistenza di un danno risarcibile, ma esso non corrisponde pienamente, alla configurazione che dello stesso ha tracciato il Pubblico Ministero nella formalizzazione della propria azione ove si perviene ad una contestazione erariale pari ad euro 1.369.366,00.

Tale quantificazione muove dal seguente iter ragionato: "Qualora fosse stata realizzata da parte regionale la prescritta differenziazione delle zone di valenza turistica secondo quanto previsto dalla suddetta proposta di delibera, la superficie demaniale complessivamente assentita in concessione che è pari a metri quadrati 456.000 - vedasi i dati del S.I.D., sistema informativo del demanio marittimo - sarebbe stata per il 29% inserita nella categoria A; per il 58% nella categoria B e solo per il 19% nella categoria C.

Pertanto, l'applicazione della delibera contenente le differenziazioni delle zone di valenza turistica avrebbe comportato per l'anno 2001 un introito di € 352.000,00, calcolato attribuendo all'intero territorio demaniale la categoria "C".

Tutto questo avrebbe comportato un maggior gettito ammontante ad € 570.000,00 valore calcolato "al ribasso", avendo considerato l'intera superficie d'interesse come area scoperta.

La differenza così calcolata tra ciò che si sarebbe potuto incassare se fossero stati applicati i parametri della proposta di delibera (€ 570.000,00) e ciò che è stato incassato senza l'applicazione di tali coefficienti (€ 352.000,00), pari a € 218.000,00, per l'anno 2001, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, avrebbe determinato in favore dell'erario un introito aggiuntivo di € 221.270,00, per l'anno 2002 (incremento + 1,50%); di € 224.700,00 per l'anno 2003 (incremento + 1,55%); di € 228.632,00 per l'anno 2004 (incremento + 1,75%); di € 235.033,00 per l'anno 2005 (incremento + 2,80%) e di € 241.731,00, per l'anno 2006 (incremento + 2,85%).

Il tutto per un ammontare complessivo, riferito agli anni dal 2001 al 2006, di € 1.369.366,00".

Tali argomentazioni non sono condivise da questo Collegio.

Va osservato, in primo luogo, che il danno ascritto al convenuto non è derivato esclusivamente dal comportamento omissivo censurato. Infatti, il potere di iniziativa demandato in materia all'assessore competente si pone come mero presupposto per l'avvio del procedimento complesso di revisione dei canoni, del quale l'aumento dei medesimi si poneva come conseguenza.

Quindi il risultato finale voluto dal legislatore dipendeva non solo dall'iniziativa del sig. Ciaramelletti, ma anche dal verificarsi di una serie di condizioni successive, quali l'approvazione della proposta in Giunta, l'eventuale modifica della stessa e le conseguenti applicazioni.

Pertanto, se è vero che tale comportamento era *conditio sin qua non* per avviare la procedura di acquisizione di ulteriori entrate, nel senso che l'evento pregiudizievole per l'erario regionale non si sarebbe verificato se il convenuto avesse tenuto un comportamento concludente, non è comunque certo che il danno finale sarebbe stato quello indicato dalla procura attrice.

Ritenuto, infatti che un danno si è comunque verificato dal momento che il procedimento di revisione dei canoni era comunque volto a porre fine ad una situazione di notoria inadeguatezza degli stessi, la quantificazione del danno effettuata dal P.M. non è attendibile, dal momento che viene fondata su elementi non certi e verificati, ma soltanto prevedibili e auspicabili.

Pertanto, non potendosi pervenire ad una esatta quantificazione del danno inteso nei termini ora riferiti, il Collegio ritiene di poter procedere al riguardo con valutazione in via equitativa.

Vale infatti ricordare in proposito che ove sia ontologicamente certa la sussistenza di un danno e vi sia peraltro incertezza circa la sua entità, il giudice può provvedere a determinarlo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Nella specie deve poi tenersi conto della circostanza che da parte del Ciaramelletti non sono mancate iniziative, pur contrassegnate da leggerezza e mancanza di cautela, rivolte tuttavia a tutelare gli interessi dell'amministrazione.

Tanto premesso, il Collegio stima equo quantificare il danno di cui è causa in euro 100.000,00, somma comprensiva della rivalutazione monetaria.

Sulle somme da corrispondere saranno calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe,

**CONDANNA**

**il sig. Luigi Stefano Ciaramelletti al pagamento, in favore dell'erario, della somma di € 100.000,00 (centomila/00) comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;**

Le spese di giudizio che, fino all'originale della presente sentenza si liquidano in €. 970,30 (novecentosettanta,30), seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2008.

L'estensore

Dr. ssa Maio Giuseppina

Depositata in data 11/03/2008

Il Presidente

Dr. Mario Ristuccia

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Mirella FREDA